Comune di Campo nell' Elba Registro di Protocollo Generale N. 0017165 del 13/12/2024 Class: 04-06





## COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

Verbale n. 18 del 12/12/24

## L'ORGANO DI REVISIONE

(Nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.04.24)

Oggetto: Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO"

## Visti

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione odi partecipazione ad organismi esterni»;
- l'art. 82 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43
  del 16 luglio 2005 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 8 aprile

2008 che prevede: "1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipulare con altri Enti locali o loro Enti strumentali al fine di svolgere in modo coordinato

funzioni e servizi determinati. 2. Le convenzioni devono stabilire le finalità, la durata, le

forme di consultazione fra i vari enti contraenti, i relativi rapporti finanziari ed i

reciproci obblighi e garanzie."

l'art. 30, del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina le "Convenzioni che prevede:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali

possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di

un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere

forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-

tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di

uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,

ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno

di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.";

l'art. 33, del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina le norme da emanare da parte delle

regioni per l'"esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni";

I'art. 15 comma 1, la L.R.T. n. 86/2016 prevede che "Per garantire il raccordo e il

coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta

turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico

omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione"

**Esaminate** 

la proposta di deliberazione di Consiglio con la quale si intende procedere

all'approvazione dello schema di convenzione con annesso regolamento;

Lo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione

del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attività di promozione

turistica, programmazione turistica, programmazione comprensoriale per intervento

strutturali tra i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana,

Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio;

lo schema di regolamento sul contributo di sbarco nell'ambito della relativa gestione

associata tra i Comuni dell'Isola d'Elba;

Dato atto

che nella bozza di convenzione sono puntualmente disciplinati, fra l'altro: all'art. 3 le

finalità; all'art. 5 le regole di consultazione fra i vari enti contraenti; all'art. 6 rapporti

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; all'art. 13 la durata;

esprime

parere favorevole all'approvazione della "NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO

ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO,

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA,

PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA,

ADDROVING BUILDING COURTS AND COURTS

PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO."

IL REVISORE DEI CONTI

Michele POLLARA

Firmato digitalmente da: POLLARA MICHELE

Data: 12/12/2024 17:02:48

